I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2549/82 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1724/80 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/82 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/80 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3003/81 [4], stabilisce norme generali relative al regime di integrazione per i semi di soia per le campagne 1980/1981 e 1981/1982; che l'esperienza acquisita in questi anni si è rilevata insufficiente per valutare l'efficacia delle misure in questione; che è pertanto opportuno prorogare per un anno l'applicazione del predetto regolamento, apportandovi nel contempo talune modifiche;

considerando che, per facilitare il buon funzionamento del regime d'integrazione previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79, è opportuno prevedere la possibilità di versare un anticipo sull'integrazione, a condizione che sia costituita una garanzia sufficiente;

considerando che, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1614/79 prevede, in deroga al regime istituito per il resto della Comunità, che l'integrazione viene concessa al produttore per una produzione stabilita applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta;

considerando che la resa rappresentativa dev'essere determinata per ogni raccolto, tenendo conto dell'ubicazione delle colture della soia nei dipartimenti francese d'oltremare, nonché dei metodi di coltivazione praticati;

considerando che, ai fini del buon funzionamento di questo regime, è necessario predisporre un sistema di controllo atto a garantire che l'integrazione sia concessa soltanto per i prodotti rispondenti alle condizioni fissate; che tale controllo deve pertanto fondarsi su un sistema di dichiarazioni relative alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1724/80 è modificato come segue:

1. nel titolo i termini « raccolti nel 1980 » sono soppressi;

2. all'articolo 2, lettera b), i termini « anteriormente al 15 settembre 1981 » sono sostituiti dai termini « anteriormente ad una data da stabilirsi »;

3. all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Può essere tuttavia concesso al primo acquirente, a sua richiesta, un anticipo sull'integrazione, previa presentazione della dichiarazione di consegna, a condizione che sia costituita una cauzione di importo pari all'importo dell'integrazione »;

4. è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 5 bis*

1. In deroga degli articoli da 2 a 5, l'integrazione è concessa, su richiesta, ai produttori di semi di soia raccolti nei dipartimenti francesi d'oltremare per una produzione stabilita applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta.

2. La resa rappresentativa è fissata, per ogni raccolto, per i semi di soia della qualità tipo. Essa può essere differenziata in funzione del metodo di coltivazione praticato, nonché delle rese registrate nei vari dipartimenti francesi d'oltremare.

[1] GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
[2] GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 7.
[3] GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.
[4] GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 3.

3. La Repubblica francese istituisce, nei propri dipartimenti d'oltremare, un sistema di controllo che consenta di verificare la corrispondenza tra la superficie il cui raccolto di semi di soia forma oggetto di una domanda di integrazione e la superficie sulla quale i semi di soia sono stati seminati e raccolti.

Ai fini di tale controllo, la Repubblica francese istituisce un sistema di dichiarazioni relative alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta. » ;

5. il testo dell'articolo 8, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Esso si applica unicamente ai semi raccolti nel 1980, 1981 e 1982. Tuttavia l'articolo 5 bis si applica unicamente ai semi raccolti a titolo della campagna 1982/1983. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED